

Contratto di accordo attuativo nell'ambito dell'Accordo Quadro per la fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza –Simog gara n. 8584043 -

Tra

- **L'Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.)** con sede in Potenza alla Via Torraca, 2, codice fiscale 01722360763, (di seguito nominata per brevità anche "*Azienda Sanitaria*", e/o "*A.S.P.*", "*Azienda*"), in persona del Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato dr. Gaetano Rinaldi, delegato alla sottoscrizione dei contratti di forniture di beni e servizi, giusta Deliberazione del Commissario dell'A.S.P. n. 2018/00062 del 30/01/2018;
- **La Società** _____ con sede legale in _____, Via _____, partita Iva _____, di seguito nominata, per brevità anche "*Fornitore*", in persona di _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, domiciliato/a ai fini del presente contratto _____, procuratore/legale rappresentante della Società.

Premesso che

- Con **D.D.G. n. 202___/00XXX del XX/XX/202__**, l'Azienda Sanitaria Locale ha preso atto:
 1. della Determinazione Dirigenziale n. 20BD.2022/D.00139 del 03/08/2022 della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore, con cui:
 - a) Sono state approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 comma 5 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. le graduatorie finali, per ciascun lotto, della "*Procedura aperta finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro con uno o più operatori per l'affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici biologici e biosimilari in fabbisogno alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale*", Simog 8584043;
 - b) E' stata disposta, per ciascun lotto, l'aggiudicazione nei confronti degli operatori economici collocati in posizione utile per l'aggiudicazione;
 - c) È stata proposta la sottoscrizione degli Accordi Quadro con tutti gli operatori economici risultati idonei, per le finalità riportate nell'art. 1 del Capitolato Tecnico;
 - d) E' stato specificato che è in corso la fase dei controlli necessari per determinare l'efficacia delle aggiudicazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

2. Delle note della Direzione Generale Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) -Ufficio Centrale di Committenza e Soggetto Aggregatore:
- a) prot. 0155086720BD del 03/11/2022, di conclusione con esito positivo dell'istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo agli operatori economici che hanno presentato offerta, e che l'aggiudicazione dei lotti della procedura di appalto di che trattasi nei confronti degli operatori economici collocatisi in posizione utile per l'aggiudicazione, disposta con la citata Determinazione Dirigenziale n. 20BD.2022/D.00139 del 3/08/2022, è efficace ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs n. 50/2016e ss.mm.ii.;
 - b) prot. 0184552/20BD del 16/12/2022, con cui il predetto Ufficio ha comunicato che tutta la documentazione di gara (offerta amministrativa, economica e gli Accordi Quadro firmati digitalmente e repertoriati) degli operatori economici aggiudicatari in fase di gara sarà trasmessa ed acquisibile in download su OneDrive, mediante l'invio di un link ad accesso riservato agli indirizzi di posta elettronica ordinaria dei Provveditorati delle Aziende Sanitarie;
 - c) della nota prot. 20230002496 del 09/01/2023, con cui il Responsabile f.f. della U.O.C. Farmaceutica Territoriale ha trasmesso, tra l'altro, il file con cui sono state espresse, per ciascun lotto di gara, le percentuali di fornitura da affidare con i contratti di accordo attuativi a ciascun operatore economico collocatosi in graduatoria utile;
3. E' stata affidata in regime di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 del Codice Civile, a favore degli operatori economici indicati nel prospetto riassuntivo allegato alla predetta D.D.G. 20XX/00XXX la fornitura dei prodotti farmaceutici relativi ai lotti per le quali gli stessi risultano presenti nelle graduatorie di aggiudicazione, ai prezzi e nelle quantità così come indicate nel prospetto riassuntivo allegato all'atto medesimo”;
- il *Fornitore* si è collocato [] **posto** (della graduatoria finale di merito del lotto di gara n. []);
 - il suddetto Soggetto Aggregatore (*SUA-RB*) ha stipulato con il *Fornitore*, in funzione della graduatoria di merito conseguita, contratto di Accordo Quadro rep. [] (lotto n. ____),
 - per effetto del suddetto Accordo Quadro il *Fornitore* ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto dell'Accordo Quadro ed eseguire gli accordi attuativi, secondo le modalità previste all'art. 1 dal capitolato tecnico di gara alle condizioni, modalità e termini di cui al prospetto riepilogativo;
 - ai sensi del suddetto Accordi Quadro, del capitolato tecnico e del disciplinare di gara, la fornitura deve essere realizzata sulla base di apposito accordo attuativo (contratto di fornitura),

che il *Fornitore* si è impegnato a perfezionare con l'*Azienda Sanitaria* secondo le modalità e nei termini previsti nel medesimo Accordo Quadro;

- l'*Azienda Sanitaria* potrà stipulare, per ciascun lotto, uno o più accordi attuativi (contratti di fornitura) alle medesime condizioni stabilite nell'Accordo Quadro, senza un nuovo confronto competitivo, con uno o più operatori economici parte dell'Accordo Quadro, individuato sulla base di decisione motivata in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Come dettagliatamente normato dalle Deliberazioni della Giunta Regionale di Basilicata n. 492 del 30/04/2014 e n. 44 del 22/01/2019, rispondendo a criteri di effettiva razionalizzazione della spesa e a garanzia di un'ampia disponibilità, si dovrà comunque preferire il farmaco avente costo terapia più basso;
- in merito all'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 06/09/2011, n. 159, sono state acquisite dalla SUA-RB le informazioni/comunicazioni antimafia di cui all'art. 91 del predetto D.lgs. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011, si procede alla stipula del presente anche in assenza dell'informazione antimafia, fatto salvo il recesso in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.

Tutto ciò premesso,

Tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 01-Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella parte restante del presente atto, ancorché non materialmente allegati sono a conoscenza delle parti e da queste si intendono integralmente recepite nel presente contratto.

Art. 02-Norme regolatrici e disciplina applicabile

L'esecuzione di quanto oggetto del presente contratto è regolata in via graduata:

- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'*Azienda Sanitaria* e il *Fornitore* relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal disciplinare di gara, dal capitolato tecnico, nonché dall'offerta tecnica ed economica presentate dal *Fornitore*, che si intendono conosciute ed integralmente recepite dalle parti, anche se non materialmente allegate al presente contratto. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara sopra richiamati prodotti dall'*Azienda Sanitaria* presentino elementi di discordanza con gli atti prodotti dal *Fornitore*, prevarrà la versione più favorevole per l'*Azienda Sanitaria*;
- c) dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., concernente il Codice dei contratti pubblici;
- d) dal contratto di Accordo Quadro repertorio regionale n. del

sottoscritto tra la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) e il *Fornitore*;

- e) dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e ss.mm.ii. concernente le “*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*”, e dal D.p.R. 3 giugno 1998, n. 252, concernente il “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia*”;
- f) dal D.Lgs D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- g) dal Reg. 2016/679/UE, dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. “Codice della Privacy” e dai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell’Azienda Sanitaria;
- h) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti e appalti pubblici, anche comunitarie, già emanate e che saranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Art. 03- Oggetto del contratto attuativo

L’Azienda Sanitaria affida al *Fornitore* la fornitura di farmaci biologici e biosimilari secondo le modalità tutte come individuate e descritte nel capitolato tecnico di gara e nell’allegato 1 al disciplinare di gara “Elenco lotti”, che definiscono compiutamente la tipologia delle forniture e le modalità di esecuzione. La fornitura sarà effettuata in regime di somministrazione ai sensi dell’art. 1559 del Codice Civile. Le quantità dei farmaci riportate nel predetto allegato sono indicative e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo dei farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze dell’Azienda Sanitaria. Pertanto l’Azienda Sanitaria avrà la facoltà di acquistare per necessità sopravvenute, prodotti farmaceutici relativi a lotti per i quali non siano stati previsti consumi, al prezzo di aggiudicazione, previa intesa con il *Fornitore*.

Art. 04- Dosaggi

Il *Fornitore* è tenuto a fornire, su richiesta dell’Azienda Sanitaria, il/i dosaggio/i proposti in offerta. Nel caso di sopravvenuta disponibilità di dosaggi aggiuntivi, a seguito dell’immissione in commercio di nuovi farmaci, il *Fornitore* dovrà proporli all’Azienda Sanitaria applicando il medesimo prezzo offerto in base all’unità di misura e/o dosaggio riportati nell’allegato A “Elenco Lotti” (MG, UI, MUI, etc.).

Art. 05 -Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento

I prodotti farmaceutici devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio. Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture

devono figurare sia sul confezionamento primario che sull'imballaggio esterno. Non potranno essere consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC. I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata. L'annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre. La confezione esterna dovrà assicurare l'integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging. Il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.

Art. 06 – Sicurezza

In considerazione della natura della fornitura oggetto del presente contratto di accordo attuativo non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto Decreto.

Art. 07 – Durata della fornitura

Il presente contratto di accordo attuativo avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dal ____/____/202__ (data di adozione della D.D.G. 202__/00XXX). L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, in fase di validità dell'Accordo Quadro, di non richiedere l'attivazione di alcun contratto attuativo, senza che il *Fornitore* possa vantare alcuna pretesa.

Trova applicazione l'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per cui la durata del contratto può essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, dando atto che, in tal caso, il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Azienda Sanitaria.

Art. 08.- Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, e dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, il *Fornitore* ha costituito deposito cauzionale di € _____ (inserire, se del caso: cauzione ridotta ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) mediante garanzia fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, anche eventualmente prorogato e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto, e sarà svincolata a seguito dell'esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La garanzia è progressivamente svincolata ai sensi di legge.

Art. 09. -Responsabile Unico del Procedimento (RUP), e Direttore dell'esecuzione del contratto

Con la richiamata D.D.G. n. 2022/00xxx del 0x.0x.202x sono stati nominati, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.:

- **Responsabile Unico del Procedimento (RUP):** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Provveditorato-Economato;

- **Direttore dell'Esecuzione del contratto:** il Direttore pro-tempore dell'U.O.C. Farmaceutica Territoriale, con i compiti di:
 - coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dei contratti/forniture;
 - emissione degli ordinativi di fornitura;
 - monitoraggio della spesa e segnalazione degli scostamenti rispetto alla previsione iniziale;
 - gestione delle fasi propedeutiche alla liquidazione delle fatture;
 - liquidazione delle fatture relative alle forniture eseguite.
 - Monitoraggio della fornitura e comunicazione delle valutazioni al Dipartimento Politiche della Persona e, per conoscenza, alla SUA-RB;

Art. 10- Corrispettivo

Il corrispettivo complessivo presunto della fornitura è stabilito in € _____, oltre l'Iva come per legge. Ai sensi dell'art. 3, comma 1 lettera e) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. è determinato applicando alle singole forniture commissionate il prezzo unitario dedotto dal prospetto riepilogativo allegato alla D.D.G. n. 202x/00xxx del xx/xx/202x.

Art. 11- Prezzo della fornitura

Il prezzo della fornitura di ciascuno dei prodotti dovranno intendersi per merce resa franco locali magazzini farmacie indicati sul buono d'ordine a rischio del *Fornitore*. Sarà pure comprensivo delle spese di confezionamento, imballaggio, trasporto fino al luogo indicato per la consegna, facchinaggio, del contributo Conai qualora previsto, e di ogni altra spesa accessoria, ad esclusione dell'Iva.

Art.12 –Adeguamento prezzi

Ai sensi del comma 1, lett. a) dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora in corso di contratto, si verificano diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, preventivamente negoziati e autorizzati dall'AIFA, l'*Azienda Sanitaria* provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.

Articolo 13 - Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del presente accordo attuativo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese quelle relative ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel

presente contratto attuativo, nell'Accordo Quadro e dagli atti e documenti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto dell'accordo attuativo di fornitura.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente contratto, restano ad esclusivo carico del *Fornitore*, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il *Fornitore* non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Art. 14 –Esecuzione del contratto e consegne

Il *Fornitore* è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti oggetto del presente accordo attuativo. Nell'esecuzione il *Fornitore* è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999.

Il *Fornitore* garantisce, altresì, che i prodotti oggetto della fornitura, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, saranno forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e sul commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi.

La prestazione a carico del *Fornitore* avviene sulla base del corrispondente ordinativo e nel rispetto dei termini, delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il *Fornitore* deve effettuare le consegne dei prodotti richiesti, senza vincolo di quantità minime o massime, **entro 5 giorni** naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell'ordinativo di fornitura, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura dell'*Azienda Sanitaria*, il *Fornitore* dovrà provvedere, sempre a proprio rischio e spese, alla consegna delle merci entro e non oltre 2 (due) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta. L'*Azienda Sanitaria* ha, tuttavia, la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall'invio dell'ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l'invio dell'ordine medesimo. Trascorso tale termine, l'ordine diverrà irrevocabile. I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore ai $\frac{2}{3}$ (**due terzi**)

rispetto alla complessiva validità del farmaco, pertanto, dovrà essere facilmente rintracciabile la data di produzione dello stesso. In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, l'*Azienda Sanitaria* avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al *Fornitore* inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui a successivo art. 17 "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti. Il *Fornitore* dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica. Nei casi di indisponibilità temporanea dei farmaci, il *Fornitore* dovrà darne comunicazione per iscritto all'*Azienda Sanitaria*, indicando la data a partire dalla quale non potranno essere garantiti i termini di consegna e l'eventuale data di rientro della disponibilità. Rimangono comunque valide le clausole relative alle penali.

In fase di esecuzione del contratto il *Fornitore* potrà proporre all'*Azienda Sanitaria* o questa al *Fornitore*, previo parere tecnico da parte dell'utilizzatore, di affiancare, a parità di condizioni di contratto, i prodotti aggiudicati con prodotti contenenti il medesimo principio attivo e la medesima via di somministrazione successivamente immessi in commercio.

Art. 15 – Controlli quali-quantitativi

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura. La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità. L'*Azienda Sanitaria* si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa della merce in sede di effettivo utilizzo. I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'*Azienda Sanitaria*, la quale metterà a disposizione, per il ritiro, la merce non conforme e/o consegnata in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 5 (cinque) giorni solari. Qualora entro tale data il *Fornitore* non provveda al ritiro della merce in eccedenza e/o non conforme, dopo 30 (trenta) giorni solari dalla medesima segnalazione l'*Azienda Sanitaria* potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del *Fornitore*, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo fax o posta elettronica certificata. Tali prodotti potranno essere restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale. Il *Fornitore* dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e/o non conformi, concordando con l'*Azienda Sanitaria* le modalità del ritiro. Il *Fornitore* non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 5 (cinque) giorni solari di deposito garantiti.

Art. 16- Osservanza normativa vigente

Il *Fornitore* è responsabile dell'osservanza di tutte le leggi e regolamenti in materia di produzione e commercio dei beni oggetto del presente contratto attuativo vigenti all'atto della consegna dei

prodotti.

Art. 17- Inadempimenti e penali

Il Fornitore è soggetto all'applicazione di penalità al verificarsi delle ipotesi previste all'articolo 9 del capitolato tecnico, che qui si intende integralmente richiamato e trascritto.

Art. 18 -Tracciabilità dei flussi finanziari

Il *Fornitore* assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dal presente contratto di cui all'articolo 3 comma 8 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della suindicata legge il *Fornitore* si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c. c., nonché ai sensi dell'art. 1360 c. c., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.

I codici identificativi gara (C.I.G.) derivati, relativi ai lotti aggiudicati al *Fornitore*, sono riportati nella tabella allegata al presente contratto, **ovvero sono quelli di seguito riportati:** _____

Sarà cura degli Uffici Farmaceutici dell'ASP riportare, sugli ordinativi di fornitura, il CIG (Codice Identificativo Gara) derivato relativo al lotto.

Art. 19. –Modalità di fatturazione e pagamento

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, e a seguito della verifica sulla corretta erogazione delle forniture, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Come indicato dalle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione degli ordini elettronici pubblicate dal MEF, il *Fornitore* dovrà obbligatoriamente riportare in fattura i seguenti dati:

1. Identificativo dell'ordine NSO (ID), da riportare nel campo 2.1.2.2 < IDDocumento>;
2. Data di emissione dell'ordine NSO (IssueDate), da riportare nel campo 2.1.2.3 ;
3. Identificativo del soggetto che ha emesso l'ordine (EndpointID), da riportare nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere #, senza interposizione di spazi.

Le fatture non conformi rispetto a quanto stabilito all'art. 3, comma 3, del DM 07 Dicembre 2018 e ss.mm.ii. e cioè che non riportino la "Tripletta di identificazione dell'ordine" compilata come sopra descritto, saranno rifiutate.

Al fine di agevolare il processo di liquidazione, il *Fornitore* dovrà trasmettere le fatture in modalità elettronica attraverso gli appositi sistemi di interscambio. La fattura dovrà essere intestata all'Azienda Sanitaria e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (n° ordine, data, Azienda Sanitaria richiedente, punto ordinante e luogo di consegna, nonché il/i codice/i prodotto/i) ed il CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il *Fornitore* emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento. I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al *Fornitore* di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto. Il *Fornitore* è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i all'Azienda Sanitaria, comunicando tempestivamente all'Azienda Sanitaria e, comunque, entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

I pagamenti delle forniture saranno effettuati nei termini di legge (60 giorni) dalla data di ricevimento della fattura, previa avvenuta acquisizione del D.U.R.C. regolare. I pagamenti verranno disposti, previo accertamento da parte del direttore dell'esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di quantità e di qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa la prestazione delle forniture e, comunque, le attività previste nel presente contratto. Nel caso di contestazione per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto all'ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

In ogni caso la fatturazione omnicomprendiva di tutti gli oneri posti a carico del *Fornitore* dal presente contratto. Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura, ed all'esito positivo dei controlli e verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte dell'Azienda Sanitaria.

Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti. Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il *Fornitore* si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., dall'Azienda Sanitaria.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali da parte del *Fornitore* (anche a seguito di ritardo dell'Azienda Sanitaria nei pagamenti delle fatture) sarà ritenuto contrario alla buona fede e il *Fornitore* stesso sarà considerato diretto responsabile di eventuali danni causati dipendenti da tale interruzione. Detto divieto nasce dalla necessità di garantire il buon andamento dell'attività sanitaria, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda medesima è portatrice.

Art. 20.- Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al *Fornitore* di subappaltare la fornitura oggetto del presente contratto.

Art. 21.- Cessione dei crediti derivanti dal contratto

Ai sensi dell'art. 1260 c.2 del Codice Civile, è esclusa la possibilità di cessione dei crediti derivanti dal contratto, nonché di conferire procure all'incasso.

Art. 22- Divieto di cessione del contratto

E' fatto divieto al *Fornitore* di cedere il presente contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 106 comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di Concessione per la vendita AIC nazionale, ovvero di trasferimento della titolarità dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) del farmaco, il cui provvedimento A.I.F.A. sia, al riguardo, già pubblicato sulla G.U.R.I., l'Azienda Sanitaria, previa verifica dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, potrà autorizzarne l'affidamento della fornitura al nuovo operatore economico agli stessi patti, condizioni e prezzi per la durata residua di validità del contratto.

In caso di inosservanza da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 23 -Risoluzione e recesso del contratto

È facoltà dell'Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci. In particolare, l'Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del *Fornitore*, modificare nelle quantità o revocare la fornitura dei farmaci qualora:

1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;

Nel caso di recesso di cui sopra, il *Fornitore* ha diritto al pagamento da parte dell'Azienda Sanitaria

delle forniture eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Azienda Sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al *Fornitore* a mezzo PEC o con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso *Fornitore* delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

L'Azienda Sanitaria in caso di inadempimento del *Fornitore* agli obblighi contrattuali potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.) per la quota di fornitura relativa all'Azienda Sanitaria che ha richiesto l'adempimento.

L'Azienda Sanitaria potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al *Fornitore* da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal *Fornitore* nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti previsti dalla documentazione di gara;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al precedente articolo 18 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. L'Azienda Sanitaria, fermo restando quanto previsto nel presente paragrafo e nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione e recesso del contratto.

Art. 24.- Piano anticorruzione

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 30/03/2001, n. 165, aggiornato con D.Lgs 25/05/2017, n. 75, il *Fornitore* attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda Sanitaria nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 25. - Trattamento dei dati personali e riservatezza

Con la stipula del presente contratto, il *Fornitore* dichiara di avere preso visione delle informazioni indicate nel Disciplinare di gara circa il trattamento dei dati personali.

Il *Fornitore* ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura. Il *Fornitore* è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. L'inosservanza degli obblighi di riservatezza costituisce grave inadempimento e, pertanto, le parti convengono che l'Azienda Sanitaria ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Il trattamento dei dati sarà svolto nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Reg. 2016/679/UE, al D Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. "Codice della Privacy" e ai Documenti programmatici dei dati, relativo ai Presidi dell'Azienda Sanitaria.

In conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, i dati già assunti o che verranno trattati/comunicati, nel corso dello svolgimento dell'incarico, dovranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità indicate nel presente contratto.

Art. 26. - Foro competente

Per le controversie relative all'esecuzione ai rapporti tra il *Fornitore* e l'Azienda Sanitaria è competente il Foro di Potenza (Foro esclusivo, con rinuncia espressa ad altri fori concorrenti previsti dal c.p.c.) con esclusione espressa della competenza arbitrale.

Art. 27. - Osservanza al codice di comportamento

Il *Fornitore* dichiara:

- di conoscere il Codice di Comportamento specifico dell'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, applicabile a tutti i dipendenti, nonché a tutti coloro che prestano attività lavorativa a qualsiasi titolo per l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, approvato con D.D.G. n. 2022/00660 del 29/09/2022;

- di osservare le disposizioni in esso contenute;
- di essere consapevole che, in caso di violazione dei doveri contenuti nello stesso, l'affidamento sarà risolto.

Art. 28. -Registrazione e spese contrattuali

La presente scrittura privata non autenticata, immediatamente impegnativa per le parti, relativa a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 co. 2 del DPR 26 aprile 1986, n. 131. Tutte le spese relative alla presente scrittura privata (imposta di bollo ed eventuali diritti di segreteria inclusi), nessuna esclusa ed eccettuata, restano a totale carico del *Fornitore* senza diritto a rivalsa.

Art. 29. -Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia all'articolato normativo previsto dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., alle norme di legge statali e regionali vigenti in materia per quanto applicabili. Ogni riferimento all'Azienda Sanitaria nel presente contratto, relativamente alla gestione del contratto e rapporti con il *Fornitore*, si intende riferito al DEC, come in atti individuato. In caso le norme del presente contratto risultino in contrasto con quelle indicate negli atti di gara, prevalgono queste ultime e comunque quelle ritenute valide dall'Azienda Sanitaria. La presente scrittura privata costituisce manifestazione integrale della volontà delle parti che hanno preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano, con la sua sottoscrizione, di approvare specificatamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. La presente scrittura privata è redatta in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, co.14 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e sottoscritta dalle parti con firma digitale valida alla data di sottoscrizione e a norma di legge.

Società _____

Il Procuratore / Legale rappresentante

Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) Il

Il Direttore della U.O.C. Provveditorato-Economato

Dr. Gaetano Rinaldi

Il sottoscritto _____, nella qualità di Procuratore/ Legale Rappresentante della

Società _____, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole e condizioni di seguito elencate: artt. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25 -26 -27 -28 -29.

Per approvazione espressa:

Società _____

Il Procuratore / Legale rappresentante
